



Circolare Speciale **25/2021**

Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con la circolare n. 72/2021 l'Inps ha illustrato le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 41/2021, cosiddetto Decreto Sostegni, in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha previsto un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, CIGD e di Assegno ordinario richiedibile da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale definiti dal Decreto Sostegni, il nuovo periodo di trattamenti previsto dall'art. 8 del D.L. n. 41/2021 potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il giorno 1.04.2021 (cioè dal 29.03.2021).

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, CIGD e Assegno ordinario i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale "COVID-19 - D.L. 41/21" ovvero "COVID-19 - D.L. 41/21 - Deroga Trento" e "COVID-19 - D.L. 41/21 - Deroga Bolzano" per i trattamenti di CIGD relativi alle aziende delle 2 Province Autonome come indicato nel messaggio Inps n. 1297/2021.

Se i datori di lavoro hanno già trasmesso la domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID-19 - DL 41/21" per periodi decorrenti dal 1.04.2021, gli stessi possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, CIGD e Assegno ordinario con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31.03.2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza. Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31.05.2021.

Circ. Inps 29.04.2021, n. 72 - Circ. Inps 17.02.2021, n. 28 - Mess. Inps 23.02.2021, n. 769 - Mess. Inps 26.03.2021, n. 1297 - D.L. 22.03.2021, n. 41

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021 è stato pubblicato il D.L. 22.03.2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" cosiddetto Decreto Sostegni.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno 23.03.2021, contiene, tra le altre, disposizioni che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica a partire dal mese di aprile 2021.

Con il messaggio n. 1297/2021 l'Inps ha fornito le prime informazioni in merito alle novità introdotte dal Decreto Sostegni e con la circolare n. 72/2021, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha illustrato nel dettaglio le novità introdotte.

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro che hanno per errore inviato una domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

NUOVE DISPOSIZIONI

CAUSALE COVID-19

• L'art. 8 del D.L. n. 41/2021 interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

- L'impianto normativo delineato, nel rideterminare il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, si pone nel solco già tracciato dalla legge di Bilancio 2021, e ripropone la logica della selettività degli interventi.
- **La norma, infatti, differenzia sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti di integrazione salariale sia il numero delle settimane richiedibili.**

PERIODI INTERESSATI E DURATA

- I datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), per una durata massima di **13 settimane** nel periodo compreso **tra il 1.04.2021 e il 30.06.2021**.
- Per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di **28 settimane** nel periodo **tra il 1.04.2021 e il 31.12.2021**.

DEROGA ALLA DECORRENZA

• In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, la decorrenza del 1.04.2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge di Bilancio 2021, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell'attività dal 1.01, le 12 settimane di interventi, sono terminate al massimo il 25.03.2021.

• In conformità al parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell'iter legislativo di conversione in legge del Decreto Sostegni, l'Inps fa presente che **il nuovo periodo di trattamenti previsto dall'art. 8 del Decreto Sostegni potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1.04.2021, quindi da lunedì 29.03.2021.**

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

• Per le nuove misure di sostegno al reddito **non è previsto alcun contributo addizionale** a carico dei datori di lavoro.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA

ULTERIORE PERIODO

• L'art. 8 del D.L. n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di **13 settimane** di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo **dal 1.04.2021 al 30.06.2021**.

• Le suddette 13 settimane **si aggiungono alle 12 previste dalla L. n. 178/2020**, che si collocano nel 1° trimestre del 2021.

• Quindi, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1.01.2021 al 30.06.2021, secondo l'articolazione che segue:
 .. **12 settimane dal 1.01.2021 al 31.03.2021;**
 .. **ulteriori 13 settimane dal 1.04.2021 al 30.06.2021.**

• I datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'art. 1, c. 300, della legge di Bilancio 2021, possono richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti a far tempo dal 29.03.2021.

IMPORTO MASSIMO MENSILE PER L'ANNO 2021

Trattamento economico	Fasce retributive da	Fasce retributive a	Importo massimo mensile lordo	Importo massimo mensile netto (*)
Integrazione salariale ordinaria e straordinaria	0	2.159,48	998,18	939,89
	2.159,49	---	1.199,72	1.129,66

(*) Importo calcolato al netto della riduzione contributiva di cui all'art. 26, L. 28 febbraio 1986, n. 41.

TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

ULTERIORE PERIODO

- I datori di lavoro rientranti nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 148, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo **dal 1.04.2021 al 31.12.2021**, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di **28 settimane complessive**.
- I medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di **12 settimane dal 1.01.2021 al 30.06.2021**.
- Le settimane richieste con causale "COVID - 19 L. 178/20", che si collocano anche parzialmente dopo il 31.03.2021, non riducono il numero delle settimane introdotte dal D.L. n. 41/2021.
- **Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo a quello precedente.**
- In relazione a quanto precede, i datori di lavoro in questione hanno complessivamente a disposizione **40 settimane** di trattamenti **dal 1.01.2021 al 31.12.2021**, secondo l'articolazione che segue:
 - .. **12 settimane** dal 1.01.2021 al 30.06.2021;
 - .. **ulteriori 28 settimane** dal 1.04.2021 al 31.12.2021.
- Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno **completato le 12 settimane** di trattamenti introdotte dall'art. 1, c. 300, della legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere **il nuovo periodo** di 28 settimane di trattamenti a far tempo **dal 29.03.2021**.

DISPOSIZIONI COMUNI PER CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA E IN DEROGA E ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE COVID-19

DESTINATARI

- È consentito l'**accesso ai nuovi periodi** di trattamenti di integrazione salariale, pari a 13 settimane per la CIGO e a 28 settimane per l'ASO e la CIGD, **a prescindere dal ricorso** e dalle modalità di utilizzo degli **ammortizzatori** sociali introdotti dalla **Legge di Bilancio 2021**.
- Pertanto, destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni sono **tutti i datori di lavoro privati**, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.

LAVORATORI BENEFICIARI

- L'art. 8, cc. 1 e 2 del D.L. n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario trovano applicazione ai lavoratori che **risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23.03.2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni**.
- Alla medesima conclusione si giunge, in via analogica, con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
- Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data alla quale il lavoratore deve risultare in forza presso l'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'Istituto in materia.
- **Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.**

**MODALITÀ
DI RICHIESTA
DELLE INTEGRAZIONI
SALARIALI**

- Come già anticipato con il messaggio n. 1297/2021, per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 - DL 41/21”.
- I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1.04.2021, possono inviare una **domanda integrativa** di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31.03.2021.
- **La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.**
- In relazione alle domande integrative di **Assegno ordinario**, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo **note** dovrà essere indicato il **protocollo della domanda integrata**.
- **In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1.04.2021, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31.05.2021.**

**CARATTERISTICHE
E REGOLAMENTAZIONE**

- L'impianto normativo delineato dal decreto Sostegni **non modifica** il precedente assetto riguardante, in particolare, la celerità dell'istruttoria delle domande e la non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 148/2015.

**CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO
IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA**

**ACCESSO
AL TRATTAMENTO
CIGO**

- Anche le imprese che alla data del 29.03.2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di **13 settimane**, per periodi decorrenti **dal 1.04.2021 al 30.06.2021**.
- **A condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.**
- Resta confermato che, **per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte della legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti a far tempo dal 29.03.2021**, pur se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decorrenza 1.04.2021.

**RICHIESTA
INTEGRATIVA**

- I datori di lavoro seguiranno l'ordinario iter procedurale già descritto nella circolare Inps n. 47/2020, che prevede la **preventiva richiesta di sospensione** del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
- A seguito dell'adozione del relativo **decreto direttoriale**, l'Inps provvederà ad **autorizzare le istanze** di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.
- In ogni caso, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “**COVID 19 - D.L. 41/21 - sospensione Cigs**”.

DOMANDE DI ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE
SALARIALE

REQUISITO
OCCUPAZIONALE

- Il requisito occupazionale della media di più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione:
 - .. **riguarda** solo le domande di datori di lavoro che **non hanno già chiesto** l'accesso all'assegno ai sensi dei DD.LL. 104/2020 e 137/2020 e della L. 178/2020;
 - .. viceversa, per i datori di lavoro **che hanno già richiesto** l'accesso all'assegno ordinario ai sensi delle citate disposizioni, sarà valutato in relazione al momento della definizione della prima domanda continuando perciò nella direzione già intrapresa a prescindere dalle variazioni di organico intervenute.
- **Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.**
- Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori Inps avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dal 1.01.2021 al 31.12.2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni, ad esempio, CIGD, non superino la durata massima di trattamenti prevista dalla legge di Bilancio 2021 e dal Decreto Sostegni (40 settimane complessive).

• In particolare, si evidenzia che, dal 1.07.2021, non sarà più possibile richiedere le 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021.

DATORI
DI LAVORO
CHE HANNO
TRATTAMENTI
DI ASSEGNI
DI SOLIDARIETÀ
IN CORSO

- Possono presentare **domanda di assegno ordinario** anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 1.04.2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.
- Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti previsto dal Decreto Sostegni a far tempo dal 29.03.2021.
- La concessione dell'assegno ordinario, che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.
- Anche per tale specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione, per il periodo dal 29.03.2021 al 31.12.2021, non può essere superiore a 28 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all'emergenza da COVID-19.

ASSEGNO ORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI E DEI FONDI
DEL TRENINO E DI BOLZANO-ALTO ADIGE

CONFERME

- Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015, l'Inps ribadisce quanto già affermato nelle precedenti circolari pubblicate in materia, ossia che le domande di accesso all'assegno ordinario con causali connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi.
- In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, qualora risulti esaurito il patrimonio del Fondo, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare per le 28 settimane di trattamenti previsti fino al 31.12.2021 dal Decreto Sostegni.

SERVIZI AMBIENTALI
E ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

- Con riferimento al settore dei servizi ambientali e al settore delle attività professionali per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 148/2015, in ragione del periodo transitorio legato all'avvio della piena operatività dei medesimi Fondi, l'Inps conferma quanto già precisato con la circolare n. 28/2021.
- In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e della necessità di garantire prontamente ai lavoratori interessati la continuità nell'erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti con causale "COVID-19", in via provvisoria e su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche per le domande relative alle citate prestazioni introdotte dal Decreto Sostegni riferite ai 2 Fondi di nuova istituzione, **i datori di lavoro dovranno continuare ad accedere all'assegno ordinario garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige oppure alla Cassa integrazione in deroga, con la causale "COVID 19 - DL 41/21" in relazione allo specifico requisito dimensionale.**

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

CONFERME

- Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), l'Inps nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura, precisa che **il Decreto Sostegni non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola.**

CONSULTAZIONE
SINDACALE

- Riguardo alle procedure di consultazione sindacale, la disciplina operativa per le domande di CIGD con causale COVID-19, non è stata modificata.
- **Sono esonerati dalla definizione dell'accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti.**
- Per le aziende con dimensioni superiori, rimane la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l'azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.
- Al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD, che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell'azienda, proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, **non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, fatte salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.**
- L'accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.

LAVORATORI
DEL SETTORE
AGRICOLO

- Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del **calcolo delle prestazioni di disoccupazione** agricola.
- Si evidenzia che, **per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato**, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

AZIENDE
PLURILocalizzate

- Potranno inviare **domanda** come “**deroga plurilocalizzata**” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
- Tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “**deroga INPS**”.
- Le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle **single unità produttive**, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al **flusso semplificato**.
- Per i periodi successivi al 1.01.2021, richiesti ai sensi della normativa di cui alla legge di Bilancio 2021, in caso di nuova individuazione dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la **scelta di tale unità produttiva è irreversibile** per i periodi successivi alla predetta data.
- La sede accorpante eventualmente individuata dovrà essere utilizzata anche in caso di concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “**COVID 19 - DL 41/21**”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Istituto della prestazione concessa.
- È possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- Parimenti, eventuali modifiche al flusso di gestione semplificato richiesto in precedenza dovranno essere preventivamente comunicate dalle aziende alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali.
- Considerata la peculiarità della gestione delle prestazioni di cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate, ai fini della gestione delle istanze è stata istituita una Task force a partire da marzo 2021.
- Nello specifico, la Task force, denominata “**Presidio nazionale di sussidiarietà CIGD aziende plurilocalizzate**”, è stata istituita presso le Direzioni regionali Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.
- Al fine di garantire la gestione uniforme delle istanze inviate dalle aziende plurilocalizzate, le domande saranno lavorate esclusivamente dalle Direzioni regionali, che operano in sussidiarietà con le Strutture territoriali presso le quali vengono presentate le domande in base alla nuova normativa, fermo restando quanto precisato in merito al flusso semplificato.
- L'Inps ha inviato una specifica comunicazione alle singole aziende per comunicare la Struttura territoriale a cui fare riferimento.

**AZIENDE
DELLE PROVINCE
AUTONOME
DI TRENTO
E DI BOLZANO**

- Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:
.. “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
.. “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

- Le medesime causali dovranno essere utilizzate anche per l'eventuale trasmissione delle **domande integrative** relative al periodo dal 29 al 31.03.2021.

**AMMORTIZZATORI
DIVERSI**

- Per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19.
- **Su conforme parere ministeriale si evidenzia che non potranno pertanto essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra trattamenti di integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.**

CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

**CONCESSIONE
DEL TRATTAMENTO**

- I datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del nuovo trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, ai sensi dell'art. 19, c. 3-bis del D.L. n. 18/2020, per una durata massima di **120 giorni**, nel periodo ricompreso **tra il 1.04.2021 e il 31.12.2021**.

- Il trattamento è concesso **in deroga ai limiti** di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda previsti dall'art. 8 della L. 8.08.1972, n. 457.

DURATA

- **La durata dei trattamenti ex L. 178/2020 può avere una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.**
- Considerato che l'impianto normativo declinato dal Decreto Sostegni non prevede l'imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della legge di Bilancio 2021, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1.04.2021, ne deriva che **il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) è aggiuntivo a quello precedente.**
- Va evidenziato che il periodo di 90 giornate deve essere collocato entro il 30.06.2021, mentre le ulteriori 120 giornate, previste dall'art. 8, c. 8, del Decreto Sostegni, possono essere richieste a decorrere dal 1.04.2021 e devono terminare entro il 31.12.2021.
- Il nuovo periodo di trattamenti introdotto dal Decreto Sostegni può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”.
- Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi collocati dal 1.04.2021 al 31.12.2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA DL 41/2021”.

**ACCESSO
ALLA PRESTAZIONE**

- Ai fini dell'accesso alla prestazione non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell'**anzianità lavorativa** pari a 181 giornate nell'anno solare di riferimento presso l'azienda richiedente la prestazione, **ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell'azienda alla data del 23.03.2021.**
- Con riferimento al **computo dei periodi di occupazione** dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, si computa anche il periodo di impiego presso il precedente datore di lavoro.
- La **competenza concessoria** spetta al direttore della Struttura Inps territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali.

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE E MASSIMALE

- L'Inps conferma che relativamente al pagamento della prestazione nulla è variato rispetto a quanto già chiarito con la circolare n. 84/2020, al paragrafo 7.5.
- Anche alle prestazioni erogate con la nuova causale "CISOA DL n. 41/2021", **si applica il limite del massimale** di cui all'art. 3, c. 5, del D. Lgs. n. 148/2015.
- Inoltre, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di **anticipare le prestazioni** e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il **pagamento diretto** senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.
- Tuttavia, per gli impiegati resta ferma in via esclusiva la modalità del pagamento diretto.
- **È fatta salva la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato, che sono esclusi dalla tutela della CISOA.**

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DEI TRATTAMENTI DI CIGO, CIGD, ASO E CISOA

DISCIPLINA

- In linea con la disciplina a regime, le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, previsti dal Decreto Sostegni, devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.**
- In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021, vale a dire 31.05.2021.
- La medesima scadenza del **31.05.2021** troverà applicazione anche con riferimento alle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) di cui all'art. 8 del D.L. n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre **dal 29.03.2021.**
- I termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulta scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.
- Atteso che non si concretizza una condizione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di **"aprile 2021"**, conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il **31.05.2021.**
- I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato la domanda per i trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

TERMINI DECADENZIALI DI TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL PAGAMENTO O PER IL SALDO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

CONFERME

• In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la **fine del mese successivo** a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro **30 giorni** dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

• **Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

CONFERME

• In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di **anticipare le prestazioni** e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il **pagamento diretto** da parte dell'Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

• Riguardo al pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'Inps, si precisa che l'art. 8, c. 4, del Decreto Sostegni, ne conferma il **possibile anticipo del 40%**.

• Per il **conguaglio** delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, rimane ferma la previsione del termine di **decadenza semestrale** previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 148/2015.

ESTENSIONE
DELL'UTILIZZO
DEL SISTEMA
DEL CONGUAGLIO
PER I TRATTAMENTI
DI CIGD

• Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono **estese le modalità** di pagamento con il sistema **del conguaglio a tutti i trattamenti** connessi all'emergenza da COVID-19, **compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.**

• Prima dell'intervento operato dal Decreto Sostegni, l'utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate.

• Con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative a tutti i trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all'emergenza da COVID-19 decorrenti **dal 1.04.2021**, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto, **indipendentemente dalla causale richiesta.**

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL CONGUAGLIO

CASSA
INTEGRAZIONE
ORDINARIA E ASSEGNO
ORDINARIO
PREVISTI
DAL D.L. N. 41/2021

- Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il **codice di conguaglio** che verrà **comunicato** dall'Istituto tramite il servizio "**Comunicazione bidirezionale**" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.
- Le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza, devono riportare i codici di conguaglio già in uso:
.. "L038" "**Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D. Lgs. 148/2015**";
.. "L001" "**Conguaglio assegno ordinario**".

CASSA
INTEGRAZIONE
ORDINARIA

- Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento **<CongCIGOAltCaus>** presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L080", avente il significato di "Conguaglio CIGO D.L. n. 41/2021", e nell'elemento **<CongCIGOAltImp>** l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
- Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in **<CodiceEventoGiorn>** di **<EventoGiorn>** di **<Giorno>** il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "**TipoEventoCIG**" e il relativo ticket in **<IdentEventoCig>**.

Cessazione
attività

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite **flusso UniEmens di regolarizzazione** riferito all'ultimo mese di attività e comunque **entro i termini di decadenza** delle autorizzazioni.

ASSEGNO ORDINARIO
DEL FIS, DEI FONDI
DI SOLIDARIETÀ
BILATERALI E
DEI FONDI
DEL TRENTO
E DI BOLZANO-ALTO
ADIGE

- L'Inps conferma i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 28/2021:
.. in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket);
.. i datori di lavoro dovranno indicare il **<CodiceEvento>** "AOR" già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del ticket;
.. per l'esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l'elemento **<FondoSol>** al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata.

**CASSA
INTEGRAZIONE
ORDINARIA PER
LE AZIENDE CHE
SI TROVANO IN CASSA
INTEGRAZIONE
STRAORDINARIA
AI SENSI DELL'ART. 20
DEL D.L. N. 18/2020**

- Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L081", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 8, c.1 del D.L. n. 41/2021", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
- In caso di **cessazione di attività**, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il **flusso UniEmens di regolarizzazione** riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
- Le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

**TRATTAMENTI
DI CASSA
INTEGRAZIONE
IN DEROGA AZIENDE
PLURILocalizzate**

- L'Inps conferma i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 28/2021:
 - .. per tutti gli eventi di CIGD, gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento "CDR" ("Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice "T" in <TipoEventoCIG>;
 - .. per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "G811", avente il significato di "Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate - legge n. 178/2020", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

**TRATTAMENTI
DI CASSA INTEGRAZIONE
IN DEROGA**

- Per tutti gli eventi di CIGD del D.L. n. 41/2021 e della L. n. 178/2020 (Periodi dal 1.04.2021), gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento "CDR" ("Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice "T" in <TipoEventoCIG>.
- Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "G812", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 e L. 178/202, (Periodi dal 01/04/2021)", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.
- Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal D.L. n. 41/2021 e relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: "COVID 19 - D.L. 41/21 - Deroga Trento" e "COVID 19 - D.L. 41/21 - Deroga Bolzano") i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "G813", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 Deroga Trento e Bolzano", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/ <CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.